



CONSIGLIO DEI MINISTRI

VICE PRESIDENZA

1. *Adi - no evato*



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

5 Agosto 1970

Onorevole Presidente,

motivi di salute, a Lei
già noti, mi inducono a pregarLa di accettare le
mie dimissioni da capo di gabinetto.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi del-
la mia più sentita dedizione e gratitudine.

(Prof. Giovanni Ferrara)

Onorevole

Prof. Francesco De Martino

Vice Presidente del Consiglio

SEDE

Roma, 9-12-70

Caro Colombo,

come sai, la Corte costituzionale, su ricorso della Regione Lombardia, è stata investita delle quistioni di costituzionalità relative alla legge 10.2.1953 n.63. La discussione è fissata per il 15 p.v.-

Ancora una volta, seguendo un indirizzo che noi, come sai, non condividiamo, di difendere tutte le leggi vigenti, l'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio. Nel caso della legge n. 62 del 1953 è evidente l'inopportunità di detta costituzione in giudizio, inopportunità che ti avrei certamente fatto rilevare se avessi avuto notizie tempestive della decisione.

A quanto mi risulta, sarebbe tuttavia possibile, a questo punto, ovviare agli indubbi inconvenienti politici e giuridici che deriverebbero da un atteggiamento dell'Avvocatura dello Stato così poco conforme all'indirizzo dei partiti della maggioranza in tema di ordinamento regionale. Basterebbe che l'Avvocatura aderisse al rinvio chiesto dall'avvocato della Regione lombarda prof. Allorio.

./.

L'opportunità politica di questo rinvio è tanto più evidente se si tiene conto della presentazione al Senato di un disegno di legge Pieraccini diretto a modificare la legge del '53 e dell'imminente presentazione di analoga proposta di legge da parte del senatore Morlino.

Sono sicuro che riterrei giusto da re direttive in questo senso all'Avvocatura dello Stato.

Cordiali saluti.

(Francesco De Martino)

Onorevole
dott. Emilio Colombo
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Roma

Roma, 9-12-70

Caro Colombo,

come sai, la Corte costituzionale, su ricorso della Regione Lombardia, è stata investita delle quistioni di costituzionalità relative alla legge 10.2.1953 n.63. La discussione è fissata per il 15 p.v.-

Ancora una volta, seguendo un indirizzo che noi, come sai, non condividiamo, di difendere tutte le leggi vigenti, l'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio. Nel caso della legge n. 62 del 1953 è evidente l'inopportunità di detta costituzione in giudizio, inopportunità che ti avrei certamente fatto rilevare se avessi avuto notizie tempestive della decisione.

A quanto mi risulti, sarebbe tuttavia possibile, a questo punto, ovviare agli indubbi inconvenienti politici e giuridici che deriverebbero da un atteggiamento dell'Avvocatura dello Stato così poco conforme all'indirizzo dei partiti della maggioranza in tema di ordinamento regionale. Basterebbe che l'Avvocatura aderisse al rinvio chiesto dall'avvocato della Regione lombarda prof. Allorio.

./.

L'opportunità politica di questo rinvio è tanto più evidente se si tiene conto della presentazione al Senato di un disegno di legge Pieraccini diretto a modificare la legge del '53 e dell'imminente presentazione di analoga proposta di legge da parte del senatore Morlino.

Sono sicuro che riterrai giusto dare direttive in questo senso all'Avvocatura dello Stato.

Cordiali saluti.

(Francesco De Martino)

Onorevole
dott. Emilio Colombo
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Roma



Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, 4 giugno 1970

Oggetto: Nota del governo italiano alla
Santa Sede

- 1) - secondo le informazioni previamente fornite al Presidente del Consiglio lunedì 1 giugno i ministri Moro e Reale hanno consegnato ai rappresentanti della Santa Sede - Segretario di Stato Villot e Casaroli - la Nota verbale del governo italiano in risposta alle Note della Segreteria di Stato datate 23 agosto 1966, 16 febbraio 1967 e 30 gennaio 1970. Con tale documento italiano sono state sciolte le riserve contenute in precedenti comunicazioni di risposte governative.
- 2) - Ho potuto prendere attenta visione del documento italiano datato 1 giugno 1970, di cui, tuttavia, non mi è stato possibile ottenere copia. Mi è stato d'altra parte assicurato che gli aspetti sostanziali della Nota in questione erano stati portati a conoscenza del Vice Presidente del Consiglio; il Presidente del Consiglio preferiva mantenere al documento carattere di massima segretezza per evitare critiche, non sulla sostanza ma sulla forma della Nota (di ben 17 pagine).
- 3) - La prima metà del documento italiano riproduce la "storia" delle prese di posizione vaticane e delle risposte interlocutorie italiane. Inoltre, pone in evidenza la nota tesi Vaticana sulla eventuale violazione dell'art. 34 del Concordato e la richiesta della Santa Sede di iniziare conversazioni per raggiungere una soluzione soddisfacente per le due parti.
- 4) Nella seconda parte viene respinto il punto di vista della Santa Sede denunciando la posizione del governo italiano sulla interpretazione dell'art. 34 del Concordato, ponendo, tra l'altro, in luce che una interpretazione come quella della Santa Sede - qualora fosse accettata dall'Italia- comportereb-
~~XXXXXXXXXX~~



Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 2 -

- be una restrizione delle prerogative del Parlamento.
- 5)- In base a quanto ho potuto leggere mi pare che il documento in questione rifletta puntualmente quanto concordato tra i quattro partiti della maggioranza governativa nei contatti che precedettero la costituzione del governo. ~~xxx~~ Accetta il principio di conversazioni ed auspica che venga trovata una soluzione tale da salvaguardare le prerogative del Parlamento. Non vi ho trovato "punti deboli" - salvo, forse, nella citazione, nella parte storica, di una precedente risposta italiana con la quale si preferì non respingere subito la tesi Vaticana e rinviare una risposta "responsabile" a dopo la costituzione del nuovo governo.
- 6)- Il prossimo incontro tra rappresentanti italiani e della Santa Sede è fissato per il 25 giugno (verranno comunicate le osservazioni vaticane al documento italiano). Non è previsto un ampliamento della delegazione italiana.



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

APPLICAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA 12^a
DISPOSIZIONE FINALE DELLA COSTITUZIONE

La continua, grave, inammissibile e criminale azione svolta in questo momento politico da gruppi fascisti deve essere immediatamente stroncata nel modo più radicale, sulla base degli strumenti legislativi attualmente disponibili per lo Stato democratico.

Non c'è bisogno di nessuna misura speciale o straordinaria. E' sufficiente applicare, integralmente e subito, la legge 20/6/52 n.645.

L'art. 1° di detta legge definisce in modo estremamente chiaro l'attività di riorganizzazione del disciolto partito fascista, ai fini dell'applicazione della 12^a disposizione finale della Costituzione. Infatti esso non soltanto fa riferimento ad "associazioni", ma anche a "movimenti" che perseguono finalità antidemocratiche "...esaltando, minacciando od usando la violenza quale mezzo di lotta politica..".

Infatti, gli avvenimenti tragici di questi giorni si inquadrano nel modo più automatico nella previsione dell'art.1 della legge citata. Inoltre l'art.2 della legge prende in considerazione l'ipotesi di assunzione, da parte di associazioni e di movimenti, del carattere di organizzazione armata o di uso di mezzi violenti di lotta. Anche questa fattispecie penale è



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

(2

particolarmente adeguata a colpire i promotori e gli esecutori dei reati di violenza fascista di Reggio, di Catanzaro, di Roma e di Milano.

Va inoltre considerato che l'art.3 della stessa legge, al 2° comma, prevede l'ipotesi che il Governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza, e qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art.1 -ipotesi già individuata sulla base delle considerazioni che precedono- a dotti il provvedimento di scioglimento dell'associazione o del movimento, mediante decreto legge, ai sensi del 2° comma dell'art.77 della Costituzione.

A questo punto è fuori dubbio che ricorra l'ipotesi prevista dalle due disposizioni legislative del momento che, come riferito dai giornali di oggi 5 febbraio, il deputato Almirante, in Roma, ha pronunciato le seguenti espressioni: "Siamo in stato di guerra con il PCI".... "Fra poco, camerati, riceverete ordini e dovrete ubbidire: questo è un ordine di portata storica"... "Siamo i soldati della patria".... La nostra via è lunga. Sarà una via di Lacrime, sangue e sudore. Dobbiamo essere tutti uniti perchè i prossimi giorni saranno terribilmente duri e difficili. Molti hanno sofferto con la galera e molti altri soffriranno. Ma una cosa è certa: da oggi non sarà più solo il nostro sangue a scorrere" ... "Non ci deve spaventare il fatto che siamo una minoranza. Lo siamo sempre stati, fin dal 1914."-

Queste espressioni, pronunciate in un comizio, configurano non soltanto i reati previsti dagli artt. 1°, 4 e 5 della



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

11
(3

legge 20/6/52 n. 645, ma anche il reato di cui al l'art. 386 del c.p. : "Chiunque commetta un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito..."; che nella fattispecie ricorra l'ipotesi prevista dagli articoli 1, 4 e 5 della legge 1952 e dall'art. 386 del c.p. sembra indiscutibile.

Poichè, d'altra parte, il deputato Almirante è Segretario di un partito politico, appare quanto mai congrua la richiesta di applicare il 2° comma dell'art.3 della legge 20/6/52 n. 645: "Nei casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo, sempre che ricorrano alcune delle ipotesi previste dall'art.1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni, mediante decreto legge ai sensi del 2° comma dell'art.77 della Costituzione".-

Roma, 5 febbraio 1971

Ferrara

§ 93. — L. 20 giugno 1952, n. 645. — Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione (1).

1. (*Riorganizzazione del disciolto partito fascista*). — Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

2. (*Sanzioni penali*). — Chiunque promuove od organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista a norma dell'articolo precedente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica ai dirigenti dell'associazione o movimento; chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni.

Se l'associazione o il movimento assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o paramilitare ovvero fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti, e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni.

Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del codice penale.

3. (*Scioglimento e confisca dei beni*). — Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il ministro per l'interno, sentito il consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento.

Nel casi straordinari di necessità e di urgenza, il governo, sempre che ricorra ad una delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.

(1) La questione di legittimità costituzionale in relazione all'intera legge è stata dichiarata infondata dalla Corte cost. (sent. 16 gennaio 1957, n. 1).

4. (2) (*Apologia del fascismo*). — Chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000.

La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda.

La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'articolo 28, comma secondo, n. 1, del codice penale per un periodo di cinque anni.

5. (*Manifestazioni fasciste*) (3). — Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al discolto partito fascista è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

6. (*Aggravamento di pene*). — Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1473, o risultino condannati per collaborazione ancorchè amnistiati.

Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa.

7. (*Competenza e procedimenti*). — La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale.

Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

8. (*Provvedimenti cautelari in materia di stampa*). — Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della presente legge.

Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle

(2) La questione di legittimità costituzionale rispetto a questo articolo, in riferimento alle norme contenute nella XII delle disposizioni transitorie finali e nell'art. 21, 1° comma, della Cost. è stata dichiarata infondata « nei sensi di cui in motivazione » (sent. Corte cost. 16 gennaio 1957, n. 1).

(3) La questione di legittimità costituzionale rispetto a quest'articolo è stata dichiarata infondata, « nei sensi di cui in motivazione », dalla sentenza della Corte cost. 25 novembre 1958, n. 74.

ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

9. (*Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo*). — La presidenza del consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una commissione di dieci membri, nominati dai presidenti delle due Camere, presieduta dal ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarci apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo.

La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del consiglio e del ministero della pubblica istruzione.

10. (*Norme di coordinamento e finali*). — Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.

La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.

fascista, è punito con la reclusione da due a venti anni e con la confisca dei beni.

Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a tre anni.

2. Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, è punito con la reclusione da uno a quindici anni.

Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a due anni.

3. Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia o con l'inganno l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a dieci anni.

4. Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attività prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o più persone, è punito, per ciò solo, con la reclusione da dieci a trenta anni e con la confisca dei beni.

Chiunque partecipa alla banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da tre a quindici anni.

5. Nella ipotesi di concorso del delitto preveduto nell'articolo 4 con alcuno dei delitti preveduti negli articoli 1, 2 e 3, quando si tratta di fatti che per la loro gravità sono tali da potere provocare o alimentare la guerra civile, i promotori o i capi possono essere puniti con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi più gravi, con la pena dell'ergastolo e con la confisca dei beni.

6. Chiunque, per mezzo della stampa o in altro modo pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a otto anni.

7. Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati nell'articolo precedente le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

8. Chiunque con i mezzi indicati nell'articolo 6 fa propaganda per la restaurazione violenta della dinastia Sabauda è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

9. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria e, quando è possibile, con giudizio direttissimo.

10. Nei casi previsti dall'articolo 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento dell'organizzazione.

11. La presente legge cesserà di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952.

16

TITOLO X
SINDACATI E PARTITI

§ 91. — D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1945, n. 205. — Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

1. È fatto divieto al personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

I trasgressori saranno revocati dall'ufficio con decreto del Ministro per l'interno.

2. Il personale civile e militare in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ed iscritto a partiti o ad associazioni prevedute nell'art. 1, deve, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui è iscritto.

Il personale civile e militare che viene assunto in servizio, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza, deve, entro un mese dall'assunzione, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui era precedentemente iscritto.

Ai trasgressori alle disposizioni del due comma precedenti si applica il secondo comma dell'art. 1.

§ 92. — L. 3 dicembre 1947, n. 1546. — Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'Istituto monarchico (1).

1. Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito

(1) Alcune disposizioni di questa legge sono state abrogate dalla L. 20 giugno 1952, n. 645 (cfr. § successivo).

17

Nonostante i nostri sforzi la trattativa con la Chatillon, a causa dell'inammissibile atteggiamento del padrone, si è rotta.

Risulta che il Presidente del Consiglio sollecitato da Toros intende esercitare pressioni sulla ditta.

E' quanto mai opportuno che tu ne parli a Colombo perchè ottenga che la Chatillon assuma una posizione corretta: si tratta del pagamento delle giornate di serrata e del premio di provvigione nella misura chiesta dai lavoratori (nelle altre richieste i sindacati sarebbero disposti a cedere).

In questa battaglia noi socialisti siamo in prima linea ed i lavoratori sono quanto mai grati a te degli sforzi fatti e delle pressioni già esercitate.

Non dobbiamo perdere il credito politico che come socialisti stiamo guadagnando con l'appoggio che diamo ai lavoratori nelle vertenze.

(Ferrara)



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

RIFORMA TRIBUTARIA

L'attuale momento legislativo si presenta caratterizzato in modo tale da crearci non poche difficoltà: alla Camera inizia infatti la discussione della Riforma Tributaria. Preminente perciò sarà la presenza della posizione socialdemocratica, con le ovvie conseguenze di ordine politico riferite specie al problema degli schieramenti.

Sulla riforma tributaria noi dovremmo assumere una posizione che da una parte respinga soluzioni demagogiche e non conformi ad una visione realistica dei rapporti di forze oggi esistenti all'interno dello schieramento politico, d'altra parte tenda a innovare il testo Preti in modo qualificante e significativo, anche se su pochi punti.

Penso che uno di questi punti sia quello dell'abolizione del segreto bancario ai fini dell'accertamento fiscale. Si tratta di una proposta direi tradizionale dei socialisti, perfettamente in linea con le posizioni dello schieramento di sinistra, anche se finora non emersa se non come emendamento (esclusivamente socialista) presentato dal compagno Mussa Ivaldi. Ritengo che si debba fare leva su questa nostra posizione per caratterizzare il nostro atteggiamento nei confronti della riforma tributaria.

Se tu sei d'accordo, dammi istruzioni per parlarne con il compagno Bertoldi.

./.



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DI GABINETTO
DEL VICE PRESIDENTE

- 2 -

Altro punto qualificante credo debba essere l'istituzione dell'Anagrafe tributaria: detta anagrafe non può essere che centralizzata, visto che non è possibile istituirle se non sulla base di strumenti tecnici adeguati quali i "computers".

L'atteggiamento di Preti su questo problema è molto ambiguo. I comunisti, con le loro posizioni regionalistiche, evidentemente non possono accettare una anagrafe tributaria credibile, cioè centralizzata.

Ritieni che sia il caso di differenziarci in modo netto, su questo punto, dalla posizione comunista, come a me sembra peraltro giusto?

Ultima quistione: è mia impressione che la riforma tributaria non sia rigorosamente ispirata alla esigenza di utilizzare l'imposizione fiscale come manovra specifica e coerente per risolvere i problemi della congiuntura e quelli del prelievo ai fini delle riforme. Se da una analisi specifica dei testi fosse possibile dedurre una qualche linea volta a riqualificare la riforma proprio in funzione di queste due esigenze, ritieni sia il caso di approfondire il tema per indicare una prospettiva di indirizzo al nostro Gruppo parlamentare.

Attendo tue direttive.-

Ferrara

Roma, 15 Gennaio 1971